

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1) Il presente ordine è regolato dalle condizioni generali di fornitura qui di seguito indicate salvo quanto espressamente stabilito da speciali condizioni, riportate nell'ordine stesso; ogni deroga o aggiunta sarà valida soltanto se accettata per iscritto da **SICAMB** (di seguito **Committente**). Le condizioni generali di fornitura sono parte integrante del contratto di fornitura e si intendono accettate dal fornitore indipendentemente dalla sottoscrizione del fornitore.

2) La merce di intende sempre resa presso il **Committente** salvo diverso accordo scritto, accettato dal **Committente**. Maggiori oneri derivanti dall'inosservanza di queste modalità saranno addebitati al fornitore. Salvo esplicita indicazione contraria, i rischi di trasporto delle merci sono a carico del fornitore e si trasferiscono al **Committente** all'atto dell'avvenuta ricezione. Quantità e peso sono quelli rilevati all'arrivo dei materiali dal **Committente**.

3) I termini di consegna indicati nell'ordine sono essenziali per il **Committente**. Esplicitamente o tacitamente accettati dal fornitore stesso. Ogni modifica dovrà espressamente essere autorizzata dal **Committente**. In caso di mancato rispetto dei termini di consegna da parte del fornitore di tutta o di parte della fornitura e qualunque ne sia la causa (compresa la mancata accettazione della merce, ma di fatti salvi comprovanti casi di forza maggiore che il fornitore deve tempestivamente segnalare per iscritto) il **Committente** trascorse due settimane di grazia, si riserva il diritto a sua scelta di :

-mantenere l'ordine applicando al fornitore una penalità in ragione del 2% dell'importo del materiale non consegnato, per ogni settimana di ritardo, fino ad un valore massimo pari al 15% dell'importo della merce non consegnata, fatto salvo il diritto di risarcimento di maggiori danni;

- di ritenere annullato di pieno diritto l'ordine, nel qual caso basterà che il **Committente** ne dia notizia al fornitore essendo il **Committente** esonerato dall'offerta di cui al primo comma dell'art. 1517 c.c.

- di approvvigionare altrove ed in ogni momento i materiali della fornitura (e ciò anche all'infuori dei casi previsti dall'art. 1516 c.c.) a rischio e pericolo del fornitore salvo sempre in ogni caso il diritto al risarcimento completo dei danni (art. 1223 c.c.)

4) I materiali spediti o consegnati, dovranno essere sempre accompagnati da avviso, o ddt (documento di trasporto), o rimesso indicante, fermo restante le indicazioni di legge, la data di spedizione, le marche ed il numero dei colli, i pesi lordo e netto, il numero dell'ordine di riferimento, il disegno, il codice, la specifica, la quantità indicando se la consegna è a saldo o in conto. Ciascun ddt o avviso, o rimesso, dovrà riferirsi ad un solo ordine.

5) Il materiale consegnato potrà essere accettato dall'azienda soltanto dopo accertamento da parte del servizio qualità delle condizioni, della qualità e della quantità. Il giudizio del servizio qualità del **Committente** darà definitivo e vincolante. Una prolungata giacenza dei materiali causata dai necessari tempi di esecuzione degli accertamenti non potrà, in alcun caso, essere considerata come tacita accettazione dei materiali consegnati. Il **Committente** si ritiene svincolato dalle conseguenze previste dall'art. 1513 c.c. – ultimo capoverso – quando non abbia chiesto all'autorità giudiziaria che qualità e condizione della merce siano state sottoposte a verifica in adempimento ai requisiti dell'art. 696 c.p.c. Eventuali eccedenze dei materiali rispetto alle quantità in ordine, anche se già introdotte nei magazzini, potranno essere restituite al fornitore a spese e rischio dello stesso. Per tutti i materiali che al collaudo denunciassero anomalie o difetti e come tali fossero dichiarati di scarto, sarà facoltà del **Committente** richiedere la pronta sostituzione alle stesse condizioni pattuite in ordine o rifiutarli (ritenendo perciò annullato parzialmente o totalmente l'ordine relativo) fatto salvo, in ogni caso, il riconoscimento dei danni. Il **Committente** farà pervenire prontamente al fornitore regolare denuncia scritta dei vizi e difetti riscontrati sui materiali consegnati per tale denuncia il **Committente** non sarà tenuto all'osservanza dei termini di cui agli art. 1495 e 1667 c.c. Senza pregiudizio per quanto precede la denuncia per detti vizi e difetti (anche se apparenti) potrà sempre farsi da parte del **Committente** anche posteriormente al pagamento delle fatture relative, dovendo i materiali intendersi forniti con dichiarazione da parte del fornitore, che la cosa fornita è esente da vizi e difetti di qualsiasi genere.

6) Entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni il fornitore dovrà emettere e far pervenire fattura dei materiali consegnati compilata indicando gli estremi dell'ordine e delle bolle di consegna, nel numero di copie richiesto in ordinativo. La fattura deve essere riferita ai materiali di un singolo ordine e deve riportare l'elenco dei materiali nella progressione indicata nell'ordine, con gli stessi riferimenti e le stesse denominazioni. Per materiali consegnati in anticipo il **committente** si riserva il diritto di effettuare il pagamento sulla base della consegna stabilita nell'ordine.

7) Salvo diversa esplicita indicazione, tutti i prezzi riportati in ordine si intendono fissi i pagamenti verranno effettuati dalla sede di Latina. E' fatto espresso divieto al fornitore di emettere tratte o ricevute bancarie per il pagamento delle fatture, sempre che non diversamente stabilito dall'ordine. Contravvenendo a tale disposizione, il fornitore sarà responsabile di tutti i danni derivanti dal conseguente mancato ritiro di tratte o ricevute bancarie da parte del **committente**. In caso di accertate inadempienze da parte del fornitore il **Committente** si riserva il diritto di trattenere i pagamenti maturati, anche se non attinenti all'ordine interessato a tutela delle conseguenze delle inadempienze stesse. Quanto precede senza bisogno di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.

Per ogni scadenza di pagamento, il fornitore ha l'obbligo di far sempre pervenire un estratto conto agli uffici amministrativi del **Committente** entro i primi giorni del mese successivo a quello di emissione delle fatture. In mancanza di tale estratto conto e/o in caso di inadempimenti ai requisiti di cui ai punti 4) e 6) il **Committente** potrà ritardare di 30 giorni la data di pagamento prevista senza preavviso.

8) Salvo espressa autorizzazione scritta del **Committente** è fatto divieto al fornitore di cedere sotto qualsiasi forma a terzi, il credito derivante dalla presente fornitura.

9) Disegni, specifiche, modelli, attrezzature di proprietà del **Committente** non possono essere copiati né ceduti ad altri, né utilizzati per scopi che non siano l'adempimento degli impegni derivanti dall'ordine del **Committente** e limitatamente alle quantità di materiali prodotti per consegna al **Committente**. Il fornitore riconosce per illeciti, al di fuori della fornitura al **Committente**, la fabbricazione ed il commercio dei materiali prodotti su disegni, modelli o specifiche del **Committente** sia per produzione che per ricambi di qualsiasi genere con o senza richiamo al marchio del **Committente**.

10) Il fornitore assume di fronte al **Committente** la garanzia che i materiali forniti non sono prodotti in violazione di brevetti o a licenza di privativa e garantisce al **Committente** la libertà e la liceità dell'uso e del commercio di detti materiali sia in Italia che all'estero.

11) E' vietato qualsiasi riferimento a scopo pubblicitario, nell'interesse del fornitore o di terzi, alle forniture effettuate al **Committente** e ai rapporti commerciali esistenti con il **Committente**. Qualsiasi deroga dovrà essere espressamente autorizzata dal **Committente**.

12) L'autorità giudiziaria competente a decidere qualsiasi controversia in merito al presente ordine è quella di Roma e la legge applicabile è quella italiana.